



Bulletin

Octobre'08 - sommario

[HORAIRE DU BUREAU SAVT/ÉCOLE](#)

[CALENDARIO SCOLASTICO 2008/2009](#)

[DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137](#)

[LE MODIFICHE IN VIGORE E QUELLE IN ARRIVO NELLA SCUOLA](#)

[INCONTRO CON L'ASSESSORE E LA SOVRAINTENDENTE
PER L'ILLUSTRAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA XIII LEGISLATURA](#)

[MAESTRO UNICO ANCHE IN VALLE?](#)

[ELENCO SCUOLE DI MONTAGNA per il triennio 1.9.2008-31.8.2011](#)

[NOVITA' IN MERITO ALLA VISITA FISCALE E ALLE FASCE DI REPERIBILITA'](#)

[I GENITORI SEPARATI VIGILANO ENTRAMBI](#)

[QUANDO SI ENTRA IN RUOLO: I DOCUMENTI NECESSARI](#)

[INCONTRO AL SAVT CON I NEO IMMESSI IN RUOLO](#)

[ÉCOLE POPULAIRE DE PATOIS](#)

HORAIRE DU BUREAU SAVT/ÉCOLE

LUNDI-MARDI-MERCREDI	de 9h00 à 12h30	de 15h30 à 18h00
JEUDI	de 9h00 à 13h00	de 15h30 à 18h00
VENDREDI	de 9h00 à 13h00	fermé

Per quanto si cerchi di garantire la presenza di un addetto negli orari di apertura al pubblico, tuttavia può capitare, a causa delle frequenti riunioni con l'Amministrazione Regionale, i dirigenti scolastici e le RSU, di trovare l'ufficio chiuso. Consigliamo quindi ai nostri iscritti, soprattutto a quelli che provengono da fuori Aosta, di dare preventivamente un colpo di telefono per sincerarsi della presenza di Alessia o di Cristina.

Vi ricordiamo pertanto i nostri numeri di telefono
0165 238384 338 3526425 (Alessia)



CALENDARIO SCOLASTICO 2008/2009

Per l'anno scolastico **2008/2009**, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, il calendario scolastico è stabilito come segue:

INIZIO DELLE LEZIONI E DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA:

Scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e scuole secondarie superiori **lunedì 15 settembre 2008**

1. Gli effetti dei contratti di assunzione del personale supplente temporaneo fino al termine delle attività didattiche decorrono dalla suddetta data del 15.9.2008 o dalla data di assunzione del servizio, se successiva.
2. Oltre alle festività civili e religiose previste dall'attuale normativa (tutte le domeniche, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il 1° maggio, la domenica e il lunedì di Pasqua, il 2 giugno, il Santo Patrono), sono giorni di vacanza:

VACANZE NATALIZIE da mercoledì 24 dicembre 2008 a martedì 6 gennaio 2009

CHIUSURA SCUOLE PER FIERA DI SANT'ORSO venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2009

VACANZE DI INVERNO da lunedì 23 a mercoledì 25 febbraio 2009

VACANZE PASQUALI da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2009

TERMINE LEZIONI:

Scuole primarie, secondarie di I grado e scuole secondarie superiori **venerdì 12 giugno 2009**

TERMINE ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA: martedì 30 giugno 2009

I giorni di lezione ammontano a 205 per le scuole primaria, secondaria di I grado e scuole secondarie superiori ed artistiche.

Tale computo non contempla la giornata del Santo Patrono che è considerata vacanza. Pertanto, qualora la festività del Santo Patrono coincida con una domenica o altro giorno di vacanza oppure cada prima dell'inizio delle lezioni, i singoli Consigli di Istituto potranno deliberare un diverso giorno di vacanza. I Consigli di Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano entro il 30 settembre 2008, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso delle attività educative o delle ore di lezione non svolte. Tali variazioni, comprensive delle motivazioni, vanno comunicate alla Sovrintendenza agli Studi.



DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università(GU n. 204 del 1-9-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla

cultura della legalità ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunità scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1. Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.
 1. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
 2. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati; b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»; c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»; d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5; e) è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
 3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5. Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7. Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8. Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione



[Torna al sommario](#)

LE MODIFICHE IN VIGORE E QUELLE IN ARRIVO NELLA SCUOLA

Da quest'anno:

Voto in tutte le materie. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite è espressa in decimi anche nelle scuole medie ed elementari.

Voto in condotta. Nelle scuole secondarie viene valutato anche il comportamento dello studente. La valutazione in decimi viene attribuita dal consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente.

Bocciatura col 5 in condotta. Se inferiore a sei decimi il voto in condotta determina la non ammissione all'anno successivo o all'esame finale.

Carta dello studente. La carta "Io studio" verrà distribuita a tutti i ragazzi delle scuole superiori: permette di usufruire di convenzioni con musei, cinema, teatri, ma anche di beneficiare degli incentivi economici.

Cittadinanza e Costituzione. Attivati particolari percorsi educativi finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze relative all'educazione civica, nell'ambito delle ore di storia e geografia.

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria. Per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria è sufficiente l'esame di laurea sostenuto a conclusione del corso di laurea in scienze della formazione primaria (vale per i laureati dal 24 dicembre 2007).

Tetto sulle spese per i libri scolastici. Stabiliti i livelli massimi si spesa per i cinque anni di superiori.

Statuto delle studentesse e degli studenti. Il nuovo Statuto introduce sanzioni disciplinari più dure contro il bullismo: gli studenti responsabili di atti gravi potranno essere allontanati dalla scuola per più di 15 giorni, anche fino a perdere l'anno scolastico. Tra le novità assolute vi è il "Patto educativo di corresponsabilità" che ogni scuola dovrà sottoporre, entro due settimane dalla prima campanella, alle famiglie per la sottoscrizione: il documento dovrà prevedere, in caso di episodi molto gravi (come atti di vandalismo), quando la famiglia può essere chiamata a risarcire i danni provocati dal proprio figlio.

Reclutamento dei dirigenti scolastici. Potranno partecipare al concorso tutti gli insegnanti.

Da settembre 2009:

Maestro unico alle elementari. Ritorna il docente unico a cominciare dalle classi prime delle elementari con un orario di 24 ore settimanali.

Limite di riedizione per i libri scolastici. L'editore si impegna a mantenere invariato il contenuto del libro adottato per 5 anni, salvo le appendici di aggiornamento necessarie, da rendere disponibili separatamente.

Tagli al personale. Piano di riduzione della spesa pari a 7 miliardi e 832 milioni di euro entro il 2012. In particolare dal 2009 dovranno essere cancellate oltre 42 mila cattedre.



[Torna al sommario](#)

INCONTRO CON L'ASSESSORE E LA SOVRINTENDENTE PER L'ILLUSTRAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA XIII LEGISLATURA

Il 10 settembre scorso, alla presenza dell'Assessore all'educazione e alla cultura, della Sovrintendente agli studi e del Direttore del personale scolastico, si è tenuta una riunione con le Organizzazioni Sindacali della scuola per illustrare il programma della XIII legislatura e per definire un calendario di incontri per l'a.s. 2008-2009. La priorità assoluta dell'Assessorato è quella di intraprendere, in concertazione con le OO.SS., il percorso che si spera possa portare ad una definitiva regionalizzazione del personale scolastico, in modo da superare, da un lato, la dicotomia attualmente in essere tra stato giuridico e stato economico dei docenti e dall'altra di garantire qualità alla scuola valdostana, grazie ad un aggiornamento continuo e ad una maggiore professionalità riconosciuti da opportuni adeguamenti contrattuali.

Per valutare i livelli di apprendimento nella scuola valdostana, anche la Valle d'Aosta ha deciso di partecipare all'indagine internazionale "OCSE-PISA 2009" ed ha istituito la nuova agenzia SREV (Structure Régionale pour l'évaluation du système éducatif de la Vallée d'Aoste), .

Fondamentale risulta essere, inoltre, la realizzazione di un curriculum bilingue in ogni ordine di scuola, che porti ad una certificazione internazionale delle competenze acquisite dagli studenti. Altrettanto importante è la valorizzazione e l'implementazione del rapporto istruzione/formazione, come spiega l'Assessore Viérin in una recente intervista "Nous voulons améliorer et développer le système qui a intégré l'expérience des instituts professionnels et celle des centres de formation et qui a permis d'exercer les compétences statutaires et de réorienter les élèves ne sachant pas quelles études entreprendre vers des expériences scolaires et éducatives répondant davantage à leurs aspirations". Attenzione viene altresì prestata all'edilizia scolastica, soprattutto superiore (dove esistono oggi i maggiori problemi strutturali), per garantire agli utenti valdostani scuole a norma e rispondenti alle esigenze didattiche e formative



[Torna al sommario](#)

MAESTRO UNICO ANCHE IN VALLE?

Una delle più frequenti richieste di delucidazioni che sono giunte al SAVT/ECOLE nei primissimi giorni di settembre riguardava proprio la questione del maestro unico, reintrodotta, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, dal Ministro Gelmini con l'art.4 del Decreto-Legge 1 settembre 2008, n.137 e che comporterà un taglio di circa 80 mila posti di lavoro sul territorio nazionale. Ciò, come già più volte precisato dalla Sovrintendenza agli studi, non accadrà in Valle d'Aosta, in quanto continua ad essere valida la legge regionale n.18 del 2005, in particolare l'art. 3 (attività educative e didattiche nella scuola primaria).

Ad oggi, in Valle è in vigore tale legge, che peraltro lo stato non ha mai impugnato.

Con ciò, non è che non condividiamo la rabbia e l'agitazione dei maestri italiani, che vedono cadere 30 anni di attività pedagogica, didattica e professionale, senza che peraltro nessuno si sia degnato di ascoltarli.

Se il Ministro Fioroni si vantava di utilizzare il cacciavite per demolire la riforma Moratti, ora la Gelmini ci pare procedere con la ruspa, anche se, riprendendo le parole del prof. Italo Fiorin durante l'ultimo Convegno IRRE a Saint Vincent, "Ci pare che il vero Ministro dell'Istruzione sia Tremonti e che la Gelmini sia il Direttore generale", ovvero (aggiungiamo noi in estrema sintesi) "demolire per risparmiare".

Che la Regione Valle d'Aosta vada in una direzione diversa dal resto d'Italia è evidente anche dal numero di immessi a ruolo quest'anno, che supera il centinaio.



[Torna al sommario](#)

ELENCO SCUOLE DI MONTAGNA per il triennio 1.9.2008-31.8.2011

La Sezione orizzontale per la scuola elementare del consiglio scolastico regionale, nella seduta del 26 giugno 2008, sentito il parere dei dirigenti scolastici, ha effettuato, per conto del Consiglio scolastico regionale stesso, la prescritta revisione triennale dell'elenco delle scuole pluriclassi di cui all'art. 2 della legge 1.3.1957, n. 90. Si trascrive il nuovo elenco delle scuole di cui trattasi per il triennio 1.9.2008-31.8.2011.

Istituzione scolastica "Maria Ida Viglino"- Villeneuve

RHEMES-NOTRE-DAME (n. 1 insegnante)

VALGRISANCHE (n. 1 insegnante)

VALSAVARENCHÉ (n. 1 insegnante)

Istituzione scolastica Comunità montana "Mont Rose A"-Pont-Saint-Martin

CHAMPORCHER (n. 2 insegnanti)

Istituzione Scolastica Comunità montane "Walser e Mont Rose B"- Pont-Saint-Martin"

GRESSONEY-LA-TRINITÉ (n. 2 insegnanti)



[Torna al sommario](#)

NOVITA' IN MERITO ALLA VISITA FISCALE E ALLE FASCE DI REPERIBILITA'

La circolare 7/2008 della Funzione pubblica, ribadendo quanto previsto dall'art.71 comma 2 del Dl 112/2008, sottolinea che la norma "impone la richiesta di visita fiscale anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno".

L'Amministrazione di appartenenza del dipendente malato, quindi, deve sempre richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza del dipendente.

Molto ampie, rispetto al passato, sono inoltre le fasce orarie di reperibilità. Il controllo, infatti, può scattare dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, anche nei giorni non lavorativi e nei festivi.



[Torna al sommario](#)

I GENITORI SEPARATI VIGILANO ENTRAMBI

Vi proponiamo il quesito seguente e la relativa risposta pubblicati su "Azienda Scuola" di martedì 5 agosto 2008:

"Un alunno frequentante il nostro istituto è figlio di genitori separati ed è stato affidato alla madre. Il padre ha chiesto di accedere agli atti riguardanti il fascicolo del figlio, ma la madre, contestualmente, ha presentato opposizione. Il padre ha fatto presente di non avere perso la potestà genitoriale e che il fatto di non essere affidatario non rileva ai fini del suo diritto di accesso. Chi ha ragione?" (lettera firmata)

Ha ragione il padre. Il ministero dell'istruzione, con nota prot. n. 7657/AO del 20 dicembre 2005, ha chiarito che la potestà attribuita a entrambi i genitori deve essere esercitata di comune accordo (articolo 316 del codice civile) o quantomeno concordata nelle linee generali di indirizzo, sulla base delle quali ciascun genitore potrà e dovrà operare anche separatamente. E anche quando l'esercizio della potestà è attribuito a uno solo dei genitori, in genere il genitore affidatario, le decisioni di maggiore interesse devono essere adottate da entrambi i coniugi (articolo 155 del codice civile). Il coniuge, cui i figli non siano affidati, inoltre, ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.



[Torna al sommario](#)

QUANDO SI ENTRA IN RUOLO: I DOCUMENTI NECESSARI

I neo assunti con contratto a tempo determinato (ruolo) debbono produrre perentoriamente entro 30 giorni, pena la risoluzione del contratto, i seguenti documenti *detti “di rito”*. Per i documenti di seguito elencati possono essere utilizzate *dichiarazioni sostitutive di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)*.

1. Estratto dell'atto di nascita;
2. Certificato generale del casellario giudiziale;
3. Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di nascita o di residenza;
4. Titolo di studio o fotocopia prodotta secondo le vigenti disposizioni;
5. Certificato di godimento dei diritti politici;
6. Residenza anagrafica.

Per i documenti di cui sopra possono essere utilizzate *dichiarazioni sostitutive di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)*.

7. Certificazione sanitaria, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, recante l'esplicita attestazione del possesso dell'idoneità fisica all'assolvimento della specifica funzione cui si accede.
8. La **dichiarazione dei servizi** prestati. È un obbligo previsto dall'art. 145 del D.P.R. 1092/73 e va resa anche se negativa. Periodi da dichiarare (su apposito modello): studi universitari, servizio di leva, scuola parificata, scuola pareggiata, pubblica amministrazione periodi svolti nel privato e comunque tutti i periodi valutabili ai fini della pensione.
9. Dichiarazione sotto propria responsabilità di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Documenti non obbligatori ma utili per definire la propria posizione previdenziale

Le domande più importanti sono:

1. **Richiesta di computo dei servizi prestati** prima dell'immissione in ruolo presso la Pubblica amministrazione e riscatto della durata legale del corso di laurea.
2. **Richiesta di ricongiunzione** (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79) dei servizi prestati alle dipendenze di privati, ma anche di periodi figurativi (es. disoccupazione e maternità) a pagamento, anche in base allo stipendio e all'età.



[Torna al sommario](#)

INCONTRO AL SAVT CON I NEO IMMESSI IN RUOLO

Il giorno **lunedì 29 settembre 2008**, alle ore 17,30, presso la sede del SAVT di Aosta, sita in piazza Manzetti 2, intendiamo incontrare, come già avvenuto l'anno passato, i neo immessi in ruolo, iscritti e simpatizzanti, per illustrare loro quali sono gli adempimenti di “rito” che dovranno espletare, in che cosa consiste l'anno di prova e.....scambiarci notizie e confrontarci su dubbi relativi alla nostra professione.

A tutti voi che finalmente avete raggiunto l'ambito traguardo vanno i nostri migliori auguri per una carriera

ricca di soddisfazioni professionali ed umane.



[Torna al sommario](#)

ECOLE POPULAIRE DE PATOIS

Les cours 2008/2009 sont organisés sur tout le territoire; les inscriptions doivent parvenir à l'Assessorat de l'Education et de la Culture Brel avant le 10.10.2008 (Aoste, 59 rue Grand Eyvia tel. 0165 363540 0165 43386). Cours pour adultes: connaissance orale (80 h.) mardi et jeudi 20h30-22h30; théâtre (40 h.) mercredi 20h30-22h30); stage de patois (3 fins de semaine à thème); graphie et reflexion sur la langue (32 h.) jeudi 20h30-22h30. Cours pour enfants: théâtre (40h.) vendredi 17h-19h.



[Torna al sommario](#)

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

DPR 24 giugno 1998, n. 249